

Comune di Seveso
Provincia di Monza e della Brianza



***Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani e
assimilazione rifiuti speciali***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2026

Sommarario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
<i>ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 - Finalità obiettivi e principi della gestione.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4 - Recupero dei rifiuti</i>	<i>6</i>
<i>ART. 5 - Smaltimento dei rifiuti.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO	8
<i>ART. 6 – Definizioni</i>	<i>8</i>
<i>ART. 7 - Classificazione dei rifiuti</i>	<i>10</i>
<i>ART. 8 - Rifiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento</i>	<i>11</i>
<i>ART. 9 - Attività di competenza del Comune di Seveso</i>	<i>12</i>
<i>ART. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali</i>	<i>13</i>
<i>ART. 12 - Copertura dei costi.....</i>	<i>13</i>
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	14
<i>ART. 13 - Generalità.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 14 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.....</i>	<i>14</i>
TITOLO IV - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA	15
<i>ART. 15 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 16 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta</i>	<i>16</i>
<i>ART. 17 - Divieto di accesso nelle proprietà private e/o strade private.....</i>	<i>17</i>
TITOLO V - SERVIZI DI RACCOLTA E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE.....	18
<i>ART. 18 - Stazione di conferimento comunale</i>	<i>18</i>
<i>ART. 19 - Principi generali, funzionamento, norme di comportamento e modalità di conferimento presso la piattaforma ecologica.....</i>	<i>18</i>
TITOLO VI - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	21
<i>ART. 20 - Gestione e raccolta presso punti specifici</i>	<i>21</i>
<i>ART. 21 - Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita.....</i>	<i>21</i>
TITOLO VII - SERVIZI DI RACCOLTA A CHIAMATA.....	21
<i>ART. 22 - Gestione raccolta a chiamata</i>	<i>21</i>
TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	22
<i>ART. 23 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati (sacco Blu Rfid) e tessili sanitari .</i>	<i>22</i>
<i>ART. 24 - Conferimento e raccolta della frazione umida</i>	<i>22</i>
<i>ART. 25 - Conferimento e raccolta differenziata del multi-materiale leggero (sacco giallo)</i>	<i>23</i>
<i>ART. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo</i>	<i>24</i>
<i>ART. 27 - Conferimento e raccolta del vetro</i>	<i>24</i>
<i>ART. 28 - Conferimento e raccolta degli ingombranti.....</i>	<i>25</i>

ART. 29 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli e RAEE.....	25
ART. 30 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali.....	26
ART. 31 - Conferimento e raccolta del legno.....	27
ART. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità	27
ART. 33 - Conferimento e raccolta degli oli vegetali.....	28
ART. 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	29
ART. 35 - Conferimento e raccolta degli indumenti.....	29
ART. 36 - Frequenze dei servizi di raccolta.....	30
TITOLO IX – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	31
ART. 37 - Gestione dei rifiuti speciali.....	31
ART. 38 - Rifiuti inerti (non pericolosi).....	31
ART. 39 - Rifiuti derivanti dalla manutenzione di veicoli a motore.....	31
TITOLO X - GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI	32
ART. 40 - Rifiuti pericolosi.....	32
ART. 41 - Rifiuti contenenti manufatti in cemento-amianto.....	32
TITOLO XI - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	33
ART. 42 - Generalità.....	33
ART. 43 - Gestione.....	33
ART. 44 - Cestini stradali.....	34
ART. 45 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e di terreni non edificati	34
ART. 46 - Pulizia dei mercati e aree adibite a manifestazioni pubbliche	34
ART. 47 - Aree occupate da pubblici esercizi	35
ART. 48 - Carico e scarico di merci e materiali	36
ART. 49 - Obbligo dei frontisti delle strade	36
ART. 50 - Gestione degli scarichi abusivi.....	37
ART. 51 - Obblighi dei conduttori di animali domestici	37
ART. 52 - Rifiuti derivanti da attività di edilizia o da attività produttive	37
ART. 53 - Affissione manifesti	38
TITOLO XII - CONTROLLI E SANZIONI	39
ART. 55 - Abbandono di rifiuti.....	39
ART. 56 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.....	39
ART. 57 - Altri divieti	39
ART. 58 - Controllo e vigilanza.....	40
ART. 59 - Procedimento sanzionatorio	40
ART. 60 - Vigilanza e sanzioni	41
ART. 61 - Bonifica	41
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	42
ART. 62 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	42
ART. 63 - Entrata in vigore.....	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani così come classificati all'art. 184 del D.lgs. 152/2006.

2. Per quanto concerne alla disciplina generale di quanto trattato nel presente Regolamento, si rinvia alla seguente normativa:

- D.lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – *Norme in materia ambientale*;
- L.R. n.26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*;
- DGR n.1990 del 20 giugno 2014 - *Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti*;
- D.Lgs. n.116 del 03 settembre 2020 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*;
- LEGGE n. 147 del 27 dicembre 2013 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n.26 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DGR n.1990 del 20 giugno 2014 e successivi aggiornamenti, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, questo regolamento disciplina i pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione. In modo particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) la categorizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi, i quali sono assimilati ai rifiuti urbani per effetto del D.Lgs. 116/2020.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento e i materiali elencati all'art. 185 del D.lgs. 152/2006.
5. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e dalla Legge Regionale, il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore o i Gestori.
6. Per la stesura del presente Regolamento si sono osservate, per quanto applicabili, le “Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali” - D.G.R. 29 aprile 2016 - n. X/5105.

ART. 2 - Finalità obiettivi e principi della gestione

1. Il presente regolamento è redatto con le finalità di cui all'art. 178 del D.lgs.152/2006, ai sensi dell'articolo 198 del medesimo Decreto.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, estetici, urbanistici ed economici del problema rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale comunitario.
5. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione, il riciclo e la riduzione della produzione oltre che della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.
6. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Seveso, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, tra cui informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

7. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale;
- g) promuovere tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali.

ART. 3 - *Prevenzione della produzione di rifiuti*

1. Il Comune di Seveso, d'intesa con il Gestore, promuove ed adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mediante:

- a) il miglioramento della raccolta differenziata con lo scopo di diminuire il quantitativo di rifiuti da destinare a smaltimento;
- b) il miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, al fine di ridurre i costi e gli impatti ambientali derivanti da una differenziazione non accurata;
- c) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un minore utilizzo di risorse naturali;
- d) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, finalizzati alla riduzione ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto stesso;
- e) l'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art.183 del D.Lgs. 152/2006, quale pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

ART. 4 - *Recupero dei rifiuti*

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Seveso, in accordo con il Gestore, favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di affidamento che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione solo in via residua dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

ART. 5 - *Smaltimento dei rifiuti*

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero (art. 182 comma 2 del D.lgs. 152/2006).
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato tramite impianti appositamente autorizzati che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili e del rapporto costi e/o benefici complessivi.

TITOLO II - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO

ART. 6 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si adottano le definizioni stabilite dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) **RIFIUTO PERICOLOSO**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte Quarta del D.lgs. 152/2006;
- c) **RIFIUTO NON PERICOLOSO**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- d) **RIFIUTI URBANI**:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della parte quarta del D.lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- e) **RIFIUTI ORGANICI**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- f) **GESTIONE DEI RIFIUTI**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “q”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- j) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- k) **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- l) **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- m) **RECUPERO DI MATERIA:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- n) **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- o) **COMPOST:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- p) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera s), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- q) **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- r) **SPAZZAMENTO DELLE STRADE:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- s) **CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, od organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il Gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - t) **SOTTOPRODOTTO:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006;
 - u) **COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ:** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - v) **COMPOSTAGGIO:** trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.
2. Si adottano altresì le seguenti definizioni:
- a) **CONTRATTO DI SERVIZIO:** contratto in essere tra il Comune di Seveso ed uno o più operatori economici finalizzato all'adempimento degli obblighi in capo al Comune di Seveso in materia di igiene urbana;
 - b) **GESTORE:** l'operatore economico o gli operatori economici contrattualmente legati al Comune di Seveso mediante Contratto di servizio di cui alla lettera a);
 - c) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui l'utilizzatore o possessore ha necessità di disfarsi in quanto guaste, inutilizzabili, obsolete e dunque destinate all'abbandono.

ART. 7 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come da art. 184 del D.lgs. 152/2006.
2. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. 152/2006, così come riportato all'art. 6 del presente regolamento.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter);
- f) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

5. Sono **rifiuti assimilati** a quelli urbani i rifiuti speciali che, per qualità e quantità, indicati nei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D.lgs. 152/2006.

ART. 8 - Rifiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento

1. Sono esclusi, come previsto dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e dalla Legge Regionale 118/2022, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) gli scarichi idrici;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale;
- e) le carogne, i liquami e i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- f) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
- g) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- h) i materiali esplosivi in disuso;
- i) le terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/2006.

ART. 9 - Attività di competenza del Comune di Seveso

1. Compete obbligatoriamente al Comune di Seveso, che l'esercita in regime di privativa attraverso il Gestore, la gestione dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. 26/2003, il Comune di Seveso organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.
3. Il Comune di Seveso si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e da Contratto di servizio, attività integrative per la gestione dei rifiuti speciali.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune di Seveso nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e dall'articolo 198 del D.lgs. 152/06.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Seveso si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, attraverso stipula di apposita convenzione/accordo di collaborazione. Allo stesso modo il Comune di Seveso può avvalersi della collaborazione di soggetti coinvolti in progetti di inclusione sociale (patti per il lavoro, progetti di utilità collettiva, messa alla prova... etc).

ART. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti, oltre che dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. È fatto obbligo al produttore del rifiuto la pulizia del suolo pubblico imbrattato a causa dell'esposizione ed il ripristino degli eventuali ammaloramenti conseguenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica. Si considera il fatto di lieve entità se l'imbrattamento è di ridotte dimensioni e non necessita di interventi suppletivi di pulizia e/o ha causato nocumento a terzi.
3. I rifiuti domestici (ad esclusione dei rifiuti urbani ingombranti) devono essere raccolti in sacchetti o contenitori idonei ad evitare ogni dispersione di contenuto e devono essere conferiti al punto di raccolta. I fabbricati devono disporre di uno o più luoghi all'interno della proprietà, destinati ad accogliere le varie frazioni merceologiche di rifiuti in attesa del loro ritiro. Tali luoghi possono essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da piazzole idonee all'alloggiamento di contenitori

e sacchi. Le aree di raccolta (locali immondezzaio o piazzole) devono essere dimensionate secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Igiene. Qualsiasi diversa modalità di conservazione può essere disposta con ordinanza del Sindaco in caso di problemi di carattere igienico-sanitario.

4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli del presente regolamento che disciplinano la raccolta delle singole frazioni, i proprietari dei contenitori dei rifiuti, devono provvedere ad assicurarne la pulizia attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni da effettuarsi obbligatoriamente:

- almeno ogni quindici giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre;
- almeno mensilmente negli altri mesi.

5. In relazione alle aree condominiali che dovessero presentare difficoltà di gestione dei rifiuti o corti con pluriproprietari, L'Amministrazione si riserva di approvare con delibera di Giunta apposite linee guida concordate con il Gestore, al fine di disciplinare modalità di esposizione e raccolta agevoli e funzionali al servizio. Qualora, nelle condizioni di cui sopra, si dovessero verificare situazioni di inerzia o comportamenti contrari al decoro e alla corretta gestione del rifiuto prodotto, il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, al fine di tutelare l'igiene pubblica potrà adottare ordinanze, con indicati gli obblighi nei confronti dei produttori dei rifiuti.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce violazione media, mentre l'ipotesi attenuata prevista dal medesimo comma 2 e il disposto del comma 4 è considerata lieve. L'inosservanza al provvedimento emanato ai sensi del comma 5 è considerata violazione grave (art.60 del presente regolamento).

ART. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

ART. 12 - Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 1 L.147/2013 commi 641 e successivi per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani è istituita la tassa comunale sui rifiuti TARI. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per i dettagli della tassa si rimanda al Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

ART. 13 - Generalità

1. Costituendo attività di pubblico interesse, il Comune di Seveso si impegna ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, garantendo che la raccolta venga svolta su tutto il territorio comunale attraverso l'affidamento del servizio mediante procedura di gara.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio.
3. L'Amministrazione Comunale o il Gestore può stipulare apposite convenzioni con enti e/o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche. Ogni iniziativa del Gestore in merito deve essere sempre approvata dall'Amministrazione comunale.

ART. 14 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche proprie di ogni categoria di rifiuto la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi. In particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta **PORTA A PORTA**;
 - b) servizi di raccolta presso la **PIATTAFORMA ECOLOGICA**;
 - c) servizi di raccolta presso **PUNTI SPECIFICI**;
 - d) servizi di raccolta **SU CHIAMATA**.
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei già menzionati servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli, ed in particolare:
 - TITOLO IV - Servizi di raccolta porta a porta;
 - TITOLO V - Servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
 - TITOLO VI - Servizi di raccolta presso punti specifici;
 - TITOLO VII - Servizi di raccolta a chiamata.

TITOLO IV - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

ART. 15 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

a) Contenitori per utenze singole o condomini fino a 7 utenze:

- **Frazione secca indifferenziata:** sacco blu semitrasparente con TAG Rfid – sacco arancione da 45 lt per tessili sanitari (presidi sanitari per anziani e pannolini per bambini) ritirabile presso i distributori automatici;
- **Imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio:** sacco giallo ritirabile presso i distributori automatici;
- **Organico:** contenitore da 25/30 litri con manico antirandagismo preferibilmente di colore marrone;
- **Carta e cartone:** ridotto in volume in scatole, sacchetti di carta o legato con spago e opportunamente confezionati;
- **Vetro:** contenitore da 25/30 litri con manico antirandagismo preferibilmente di colore blu (verde a esaurimento);

b) Contenitori per condomini con oltre 7 utenze:

- **Frazione secca indifferenziata:** sacco blu con TAG Rfid - sacco arancione da 45 lt per tessili sanitari (presidi sanitari per anziani e pannolini per bambini) ritirabile presso i distributori automatici
- **Imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio:** sacco giallo ritirabile presso i distributori automatici;
- **Organico:** contenitore carrellato con attacco a pettine da 120 litri di colore marrone;
- **Carta e cartone:** contenitore carrellato con attacco a pettine da 120 litri di colore preferibilmente bianco, ridotto in volume in scatole, sacchetti di carta o legato con spago;
- **Vetro:** Contenitore carrellato con attacco a pettine da 120 litri di colore preferibilmente blu.

2. La frazione carta e cartone può essere conferita negli appositi contenitori di colore bianco o collocata in sacchi di carta, scatole di cartone, legata in pacchi o impilata in modo da occupare il minor spazio possibile, evitando che vadano dispersi nelle aree circostanti arrecando disagio alla popolazione ed all'ambiente

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 lett a) o al comma 2 costituisce violazione lieve (art.60 del presente regolamento).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 lett b) costituisce violazione media (art.60 del presente regolamento).

ART. 16 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1 Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato dalle seguenti norme:

- a) I rifiuti devono essere esposti nel rispetto del calendario delle raccolte che prevede per ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale, i giorni di raccolta e le rispettive frazioni. Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal Comune di Seveso e dal Gestore per assicurare la massima efficienza del servizio. I servizi si svolgeranno dal lunedì al sabato; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere recuperata nei giorni successivi.
- b) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti secondo il seguente orario di esposizione:
 - **Utenze domestiche: Invernale** (dal 01/10 al 31/03) – dalle ore 18.00 del giorno precedente al ritiro alle ore 06.00 del giorno del ritiro; **Estivo** (dal 01/04 al 30/09) – dalle ore 20.00 del giorno precedente al ritiro alle ore 06.00 del giorno del ritiro;
 - **Utenze non domestiche:** dalle ore 18.00 del giorno precedente al ritiro previsto alle ore 06.00 del giorno del ritiro.

In caso di motivate esigenze potranno essere richieste pervenute a mezzo PEC dall'avente diritto (amministratore o proprietario o colui che ha la disponibilità dell'immobile) deroghe all'orario di esposizione al competente Ufficio Comunale che si riserva di valutare le motivazioni e concedere l'eventuale esposizione anticipata.

- c) I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto ad opera del Gestore del servizio.
È obbligatorio il ritiro, da parte del conferente, dei rifiuti non ritirati dagli addetti perché:
 - esposti tardivamente dall'utente;
 - a causa di sospensioni motivate del servizio (ad esempio in caso di sciopero);
 - non conformi alla qualità della raccolta differenziata.
- d) I rifiuti devono essere posizionati fuori dalle abitazioni su suolo pubblico per il loro conferimento, intendendo per luogo di conferimento il ciglio stradale o il marciapiede in prossimità del proprio numero civico;
il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
in casi particolari, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, in via formale al singolo utente, di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività.

e) Non è consentito:

- esporre sacchi blu per la frazione secca indifferenziata (sacco blu con TAG Rfid) o sacchi gialli per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica di peso superiore ai 10 kg;
- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi o eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o non correttamente chiusi;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

Si considerano di media entità le violazioni agli obblighi sopra riportati, quando la quantità dei rifiuti supera il numero di 5 sacchi/oggetti di grandi dimensioni;

f) l'utente dovrà provvedere al ritiro dei contenitori esposti ed alla pulizia e al decoro del suolo pubblico utilizzato per l'esposizione dei rifiuti, raccogliendo eventuali residui rimasti a terra.

2. Il Comune di Seveso predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 lett.a), b), c), d), e) ed f) sono considerate lievi, fatto salvo l'ipotesi aggravata indicata alla lettera e), (art.60 del presente regolamento).

ART. 17 - Divieto di accesso nelle proprietà private e/o strade private

1. Il personale addetto al servizio di raccolta non può accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private e/o strade private.

2. In casi particolari preventivamente valutati e autorizzati dall'Amministrazione comunale, sentito il Gestore, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno di proprietà private. L'utente dovrà garantire il facile accesso alla proprietà.

3. Il Comune di Seveso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione, che rimane in capo al Gestore.

TITOLO V - SERVIZI DI RACCOLTA E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

ART. 18 - *Stazione di conferimento comunale*

1. Il Comune di Seveso dispone di una Piattaforma Ecologica, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani. Gli orari di apertura al pubblico, stabiliti con apposito Decreto Sindacale, sono resi noti all'esterno della struttura, sul sito istituzionale dell'Amministrazione e del Gestore.

La piattaforma ecologica è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

ART. 19 - *Principi generali, funzionamento, norme di comportamento e modalità di conferimento presso la piattaforma ecologica*

1. La gestione della piattaforma ecologica comunale, fondata sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, deve essere organizzata in modo tale da favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

2. La piattaforma è un impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Pertanto, deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di recupero, riciclaggio e/o riutilizzo;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi conferiti dai cittadini;
- garanzia del rispetto delle esigenze igienico sanitarie e del decoro urbano evitando rumori molesti e ogni rischio di inquinamento;
- periodica verifica delle prestazioni per valutare l'opportunità di introdurre innovazioni che consentano di migliorare i servizi;
- adozione degli accorgimenti necessari per commisurare il conferimento dei rifiuti al corrispettivo pagato.

3. Tutti i rifiuti devono essere conferiti dagli utenti in modo differenziato negli specifici contenitori, sui quali sono appesi ben visibili i cartelli identificativi della tipologia del rifiuto, predisposti presso la piattaforma, facendo attenzione a non mescolare tipologie di rifiuto differenti.

4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, tenendo conto delle esigenze complessive e generali degli utenti, dispone, d'intesa con il gestore, gli orari di apertura al pubblico della piattaforma ecologica, differenziando anche per particolari categorie di produttori, di tipologie di rifiuto e di relative modalità di conferimento e di raccolta, dandone opportuna comunicazione all'utenza.

5. Possono usufruire del servizio della piattaforma comunale:
- tutti i cittadini residenti in Comune di Seveso, che singolarmente o nel nucleo familiare siano intestatari di posizione TARI (Tassa Rifiuti) ed in regola con i pagamenti, relativamente ai rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni e relative pertinenze;
 - tutte le utenze non domestiche che hanno la sede legale e/o operativa in Comune di Seveso ad eccezione dei soggetti detassati ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della TARI.
6. Per l'accesso e il conferimento dei rifiuti da utenze domestiche devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
- i cittadini a cui spetta l'onere di trasportare il proprio rifiuto da conferire in Piattaforma Ecologica dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
 - al fine di garantire le condizioni di sicurezza inerenti l'accesso, la permanenza e il conferimento, i cittadini dovranno rispettare tutte le prescrizioni rese note mediante apposta cartellonistica installata da parte del Gestore;
 - i cittadini non possono accedere alla piattaforma ecologica servendosi di autoveicoli destinati al trasporto di cose o altro mezzo commerciale, fatto salvo che lo stesso sia utilizzato per fini domestici;
 - per il conferimento di rifiuti ingombranti, o per particolari e motivate necessità, l'accesso alla piattaforma con i mezzi indicati al punto di cui sopra è subordinato a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Ecologia del Comune di Seveso, rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita richiesta;
 - la citata autorizzazione è rilasciata esclusivamente per il conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche, all'intestatario TARI, in regola con i relativi pagamenti. Il conferimento presso la piattaforma ecologica può essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione o da un suo delegato.
 - i cittadini sono tenuti ad attendere il proprio turno ed esibire il documento d'identità e la tessera sanitaria all'operatore della piazzola. Una volta dichiarato quanto da conferire, potranno accedere alle rampe e procedere allo scarico dei rifiuti;
 - l'accesso alla piattaforma è consentito mediante utilizzo di tessera sanitaria personale, che non può essere ceduta a terzi, allo stesso modo non è possibile utilizzare una tessera non propria.
7. Per il conferimento delle utenze non domestiche gli operatori economici dovranno rispettare i seguenti comportamenti:
- il titolare dell'attività economica dovrà presentarsi munito di documento di identità, tessera sanitaria e formulario di identificazione del rifiuto correttamente compilato; allo stesso modo se si tratta di dipendente, oltre ai documenti succitati, sarà necessaria un'autocertificazione del dipendente (D.P.R. 445/2000) o dichiarazione del datore di lavoro;
 - gli operatori economici dovranno rispettare le modalità di movimento all'interno della Piattaforma, di registrazione e di scarico, così come riportato negli avvisi posti all'ingresso della Piattaforma stessa.

8. I quantitativi conferibili da parte dei cittadini residenti o dagli operatori economici sono soggetti alla seguente regolamentazione:

- i cittadini residenti, iscritti nei registri della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono conferire gratuitamente alla piattaforma ecologica quantitativi di rifiuti urbani compatibili con il numero di accessi e i quantitativi normalmente prodotti dalla residenza, eventuali anomalie sui quantitativi conferiti riscontrate dal personale della piattaforma ecologica daranno luogo alla segnalazione alla Polizia Locale per gli opportuni controlli.

Ciascun nucleo familiare (intestatario TARI in regola con i pagamenti), può effettuare un numero massimo di 5 (cinque) conferimenti per anno solare, utilizzando veicoli destinati al trasporto di cose o altro mezzo commerciale. Per ogni singolo accesso non saranno autorizzati quantitativi superiori ai limiti massimi riportati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima per singolo conferimento
Vernici e solventi domestici	5 latte/contenitori
Macerie e materiali inerti	1 mc a conferimento
Verde	10 sacchi da 120 lt. a giorno o il corrispondente non inserito in contenitori o sacchi
Legno	6 mc a conferimento
Rifiuti ingombranti	6 mc a conferimento
Frigoriferi e congelatori	2 pezzi
Televisori e monitor	3 pezzi
Lampade al neon	5 pezzi
Olio minerale esausto	5 litri
Batterie per autoveicoli	3 pezzi

- le utenze non domestiche, iscritte nei registri della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono conferire rifiuti speciali assimilati agli urbani a condizione che la quantità di rifiuti prodotti, determinata in rapporto alla superficie complessiva dell'utenza, non superi quanto stabilito dal coefficiente massimo di produzione Kd (espresso in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato di superficie assoggettata a tariffa o tassa) individuato dalla Tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158, maggiorato del 50%;
- in ogni caso, possono essere conferiti in piattaforma ecologica esclusivamente i rifiuti aventi codice CER presente nell'Autorizzazione provinciale e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità di stoccaggio della piattaforma.

9. Per consentire il corretto utilizzo della piattaforma ecologica gli utenti dovranno rispettare tutte

le prescrizioni riportate nella cartellonistica presente e indicate dal personale addetto, evidenziando che gli operatori rivestono la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio, così come indicato dall'art.358 del Codice Penale. Ai medesimi è affidato il complesso degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti:

- la registrazione degli ingressi e delle uscite, la gestione dei formulari di identificazione rifiuto e dei relativi registri di carico e scarico, nonché la ricezione delle autocertificazioni dei soggetti delegati;
- l'identificazione degli utenti e dei mezzi di trasporto, la verifica dei documenti, la pesatura dei rifiuti delle attività economiche e la stima di quelli provenienti dai cittadini;
- la vigilanza sul regolare conferimento e sui tipi di rifiuti, sulle corrette modalità di riempimento dei cassoni, che non vi sia accesso all'interno della piazzola di persone e mezzi non autorizzati, che non si verifichi l'abbandono di rifiuti all'esterno del recinto, che non vengano manomessi o danneggiati manufatti, impianti ed attrezzature della piattaforma;
- il rispetto delle norme sopra elencate richiedendo, se necessario, l'intervento della Polizia Locale.

10. In base all'art.60, le violazioni al presente articolo sono così classificate:

- comma 3 – violazione media; nel caso di modica quantità di rifiuti lieve;
- comma 5 – violazione media;
- commi 6 e 7 – violazione grave;
- commi 8 e 9 – violazione grave; nel caso di modica quantità di rifiuti o minime inosservanze alle prescrizioni, media;
- comma 10 – violazione media; nel caso di minime inosservanze alle prescrizioni lieve.

TITOLO VI - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

ART. 20 - *Gestione e raccolta presso punti specifici*

1. Per alcune tipologie di rifiuti, (es. pile esauste, lampadine, medicinali, indumenti, ecc.), sono istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi pubblici o proprietà private.
2. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - concordare la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con l'amministrazione comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - comunicare all'amministrazione comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 21 - *Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita*

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori idonei posizionati presso centri di vendita, scuole e altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico previo sopralluogo da parte del Gestore. I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

TITOLO VII - SERVIZI DI RACCOLTA A CHIAMATA

ART. 22 - *Gestione raccolta a chiamata*

1. I servizi di raccolta su chiamata, riservati all'utenza domestica, si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità (ingombranti, beni durevoli e scarti vegetali di cui agli Art. 28, Art. 29 e Art. 30 del presente Regolamento).
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.
3. Il servizio verrà erogato come da contratto con il Gestore e reso noto ai cittadini mediante comunicazione istituzionale.

TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 23 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati (sacco Blu Rfid) e tessili sanitari

1. È permesso il conferimento unicamente di quei rifiuti domestici o anche assimilati che non sono oggetto di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene effettuata con sacchi a perdere semitrasparenti di colore blu, dotati di tag RFID che consente l'identificazione univoca dei sacchi, nonché ulteriori eventuali modalità di gestione e di calcolo della TARI.
3. In particolare, a tutela della salute degli Operatori, le siringhe ad uso domestico sono conferite nel sacco blu, come da comma precedente, tuttavia è obbligatorio proteggere l'ago con l'apposito cappuccio e inserire la siringa in un contenitore rigido e ben chiuso;
4. Per i rifiuti definiti "Tessili Sanitari", ossia quelli riguardanti pannolini per bambini fino a 3 anni, pannoloni, traverse, assorbenti e sanitari per persone allettate o incontinenti, è possibile attivare direttamente tramite il Gestore, un servizio dedicato e gratuito caratterizzato da una maggiore frequenza di raccolta. Il sacco utilizzato per il conferimento di questi specifici rifiuti è di colore arancione prelevabile presso i distributori automatici a seguito di procedura di attivazione del servizio. Il produttore dei rifiuti dovrà aver cura di non utilizzare il sacco arancione per rifiuti diversi da quelli "Tessili Sanitari" e prima dell'esposizione dovrà assicurarsi che il sacco sia ben chiuso all'estremità;
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, ovvero il conferimento di rifiuti che sono oggetto di raccolta differenziata nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, costituisce violazione lieve, come definita all'art. 60 comma lett. a) del presente regolamento.

ART. 24 - Conferimento e raccolta della frazione umida

1. La raccolta differenziata della frazione umida biodegradabile comprende:
 - scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;
 - modeste quantità di foglie, fiori e erba;
 - fondi di the, caffè, tisane e infusi;
 - carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta.
2. Non è consentito raccogliere nella frazione umida qualsiasi altro materiale diverso di quello di cui al comma 1, e in particolare:
 - liquidi;
 - farmaci ad uso domestico;

- lettiere per animali;
- pannolini e assorbenti.

3. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere compostabili in contenitori dedicati mono o pluriutenza di colore marrone, come disposto all'art. 15 del presente regolamento.

4. L'inosservanza anche solo di una delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3 costituisce violazione lieve, come definita all'art. 60 comma lett. a) del presente regolamento.

La

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 25 - Conferimento e raccolta differenziata del multi-materiale leggero (sacco giallo)

1. La raccolta differenziata della frazione multi-materiale leggero comprende:
 - imballaggi in plastica (contenitori per liquidi, taniche, vaschette, vasetti per yogurt, piatti di plastica, ecc.);
 - imballaggi in alluminio (lattine, vaschette, tubetti, ecc.);
 - imballaggi in acciaio (scatole tonno, scatole pelati, latte di olio, ecc.);
 - imballaggi in poliaccoppiato a base carta (contenitore per liquidi tipo latte, vino o succhi), tetrapak.
2. Non è consentito raccogliere nella frazione multi-materiale leggero:
 - i materiali sopra elencati qualora siano eccessivamente sporchi di cibo;
 - giocattoli in plastica;
 - posate in plastica;
 - oggetti in plastica, alluminio e acciaio che non sono imballaggi;
 - polistirolo, cellophane, pellicole per imballaggi di grandi dimensioni o in grande quantità.
3. I contenitori prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
4. Il conferimento e la raccolta della frazione multi-materiale è effettuata tramite l'uso di sacchi a perdere semi-trasparenti di colore giallo.
5. I sacchi devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati, a cura dell'utenza, a bordo strada solo nei giorni ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste dall'art. 16.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituisce violazione lieve, come definita all'art. 60 comma lett. a) del presente regolamento.

ART. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo

1. La raccolta differenziata della frazione cartacea comprende il conferimento:
 - imballaggi in carta e cartone;
 - giornali e riviste;
 - quaderni e libri senza copertine plastificate;
 - sacchetti di carta;
 - carta assorbente pulita;
 - carta da pacco.
2. Non è consentito conferire nella frazione cartacea, tutto quanto non riportato al comma 1 del presente articolo.
3. Il conferimento della raccolta differenziata della carta e cartone è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 15 commi 1 e 2 del presente regolamento.
4. Il conferimento della raccolta differenziata della carta e cartone avviene mediante raccolta a domicilio a cura del produttore e esposizione a bordo strada nei giorni e orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste dall'art. 16.
5. L'inosservanza anche solo di una delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione lieve, come definita all'art. 60 comma lett. a) del presente regolamento.

ART. 27 - Conferimento e raccolta del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro comprende il conferimento di tutti gli imballaggi in vetro, opportunamente privati del proprio tappo se in materiale diverso dal vetro:
 - bottiglie e barattoli di vetro;
 - contenitori di vetro.
2. Non è consentito raccogliere nella frazione del vetro:
 - lampadine e neon;
 - oggetti in ceramica e porcellana;
 - vetri in lastre;
 - specchi;
 - bicchieri ed oggetti in vetro e cristallo;
 - stoviglie di vetro.
3. Il conferimento della raccolta differenziata del vetro è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 15 comma 1 del presente regolamento.

4. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati, a cura dell'utenza, a bordo strada solo nei giorni ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste dall'art. 16.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione lieve, come definita all'art. 60 comma lett. a) del presente regolamento.

ART. 28 - Conferimento e raccolta degli ingombranti

1. Sono rifiuti ingombranti quei rifiuti che non risultano avviabili a nessuna delle raccolte differenziate e che, per le loro dimensioni, non sono conferibili con il normale circuito del rifiuto secco: materassi, divani, mobili e arredi (armadi, tavoli, sedie, ecc.).

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- servizio di raccolta su chiamata, a pagamento o gratuito, per utenze domestiche fino ad un massimo di ritiri prestabilito nel contratto di servizio;
- conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.

3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti sono collocati a cura dell'utente a bordo strada onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti. I rifiuti devono essere esposti, suddivisi per frazione merceologica, secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento.

4. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dal contratto di servizio e resi noti attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

5. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal Titolo V del presente regolamento.

ART. 29 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli e RAEE

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

2. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori (trattati anche all'art. 32 lett. d);
- forni a microonde;
- televisori;

- computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata, in subordine rispetto a quanto previsto al comma 1, possono avvenire secondo le seguenti modalità:
- servizio di raccolta su chiamata;
 - conferimento diretto presso la Piattaforma Ecologica.
4. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti sono collocati a cura dell'utente a bordo strada onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti. Devono essere esposti, suddivisi per frazione merceologica, secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento.
5. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dal contratto di servizio.
6. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal Titolo V del presente regolamento.
7. Non è consentito disperdere tali rifiuti nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.
8. Ove il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma lett. c) del presente regolamento.

ART. 30 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali

1. La raccolta differenziata della frazione vegetale comprende gli scarti derivanti da potature, taglio erba, piante di dimensioni compatibili con i sistemi di raccolta.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali viene effettuata secondo le seguenti modalità:
- servizio di raccolta su chiamata, a pagamento o gratuito per utenze domestiche fino ad un massimo di ritiri prestabilito nel contratto di servizio, come reso noto ai cittadini mediante canali di comunicazione istituzionale;
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.
3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata:
- i rifiuti vegetali dovranno essere conferiti in specifici contenitori carrellati da 240 litri, cui gli utenti dovranno munirsi a proprie spese;

- i contenitori con all'interno i rifiuti vegetali, di cui al punto che precede, dovranno essere posizionati per il ritiro a bordo strada, posti in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento.
4. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal Titolo V del presente regolamento.

ART. 31 - Conferimento e raccolta del legno

1. Rientrano nella categoria della raccolta differenziata del legno, tutti gli scarti del legno (bancali, cassette, pannelli...) privo di verniciature e/o rivestimenti sintetici.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata del legno è effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.
3. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal Titolo V del presente regolamento.

ART. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, con le seguenti modalità:
 - a) Pile, batterie e Batterie di Pile:
 - negli appositi contenitori presso punti specifici di cui al Titolo IV del presente regolamento;
 - negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;
 - b) Farmaci e prodotti Farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
 - negli appositi contenitori presso punti specifici di cui al Titolo IV del presente regolamento, ed in particolare nelle farmacie;
 - negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;
 - c) Prodotti e contenitori etichettati T e/o F, le lampade a scarica ed i tubi catodici devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica.

Nel conferimento di prodotti etichettati T e/o F, se l'indicazione sul contenitore non è leggibile o addirittura mancante, il produttore deve fornire tutte le informazioni relative al prodotto in questione.

Le lampade a scarica, i tubi catodici, i televisori e i video terminali devono essere consegnati, per quanto possibile, integri.
 - d) Frigoriferi, congelatori e condizionatori devono obbligatoriamente essere conferiti:
 - al rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo frigorifero o frigocongelatore;
 - presso la Piattaforma Ecologica;
 - al servizio di raccolta su chiamata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

In ogni caso è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il Gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.

- e) Toner e cartucce di stampanti, fotocopiatrici e fax devono essere obbligatoriamente conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

Non è consentito spargere la polvere e l'inchiostro nel contenitore, le confezioni di cartone, cellophane o polistirolo devono essere conferite separatamente.

- f) RAEE (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli elettrodomestici, forni a microonde, lampade a led ed altre sorgenti luminose non sopra descritte e materiale informatico sfuso) devono essere obbligatoriamente conferiti:

- al rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo bene;
- presso la Piattaforma Ecologica.

2. Non è consentito disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma lett. c) del presente regolamento.

ART. 33 - Conferimento e raccolta degli oli vegetali

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli di natura domestica è effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica e in appositi contenitori presso punti specifici dislocati nel territorio.

2. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal Titolo V del presente regolamento.

3. Per questa tipologia di rifiuti non è consentito:

- miscelare gli oli alimentari con oli o grassi diversi (ad es. quello dei veicoli a motore);
- gettare gli oli vegetali sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc;
- disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente.

4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza di quanto disposto al presente articolo costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento

ART. 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali è disciplinata dagli articoli 4 e 12 del D.P.R. 254/2003 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - ordinaria attività cimiteriale;
 - esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
3. I rifiuti derivanti dall'ordinaria attività cimiteriale sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti e conferiti in forma differenziata nei sacchi e/o contenitori utilizzati per la generalità dei rifiuti solidi urbani. La frazione vegetale può essere sistemata all'interno o nelle aree esterne di pertinenza del cimitero per essere successivamente avviata allo smaltimento finale. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in ogni caso, i rifiuti metallici, i rifiuti piombosi e le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero e avviati a svuotamento presso appositi impianti autorizzati.
5. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali deve avvenire dall'impresa incaricata con idoneo veicolo e conferito agli appositi impianti di smaltimento; i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

ART. 35 - Conferimento e raccolta degli indumenti

1. Il conferimento delle scarpe e degli indumenti usati ed in buono stato avviene mediante appositi contenitori stradali presenti su aree pubbliche o private come parrocchie e centri vendita, o mediante altre modalità previste dalla legge.
2. Abiti e scarpe dismessi ed in cattivo stato (stracci) non sono oggetto di raccolta differenziata e devono essere conferiti secondo le modalità previste all'Art. 23.
3. La gestione dei contenitori su aree pubbliche è affidata al Gestore del servizio o ad altri operatori economici selezionati dal Comune di Seveso tramite procedura ad evidenza pubblica.
4. Il numero di contenitori su aree pubbliche ed il loro posizionamento e le modalità di raccolta dovranno essere concordati con il Comune di Seveso che dovrà rilasciare espresso atto autorizzatorio.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, ovvero il posizionamento su area pubblica di contenitori non autorizzati, costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma lett. c) del presente regolamento.

ART. 36 - Frequenze dei servizi di raccolta

1. Le frequenze dei servizi di raccolta di cui ai precedenti articoli è mono settimanale (per indifferenziato Rfid, carta/cartone, multileggero e vetro) e bisettimanale (per umido).

2. Tali frequenze sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente e adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione.

3. Nel caso gli operatori accertino un conferimento irregolare, procederanno ad applicare appositi cartellini adesivi riportanti la motivazione del mancato ritiro (sacco contenente rifiuti non conformi, giorno di raccolta errato, sacco o contenitore non regolamentare); il sacco non ritirato deve essere ripreso da chi lo ha conferito.

TITOLO IX – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 37 - Gestione dei rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani, e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali vigenti in materia, e del presente regolamento.
2. Il Comune di Seveso, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.
3. È fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento con le modalità previste dall'art. 188 del D.lgs. 152/06.

ART. 38 - Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali gli inerti, ai sensi della lettera b) comma 3 dell'art.184 del D.lgs. 152/06, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
2. I rifiuti inerti provenienti dall'attività di piccola manutenzione delle utenze quali, a titolo di esempio, calcinacci, piastrelle, mattoni, ecc., possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica. Tale servizio è rivolto esclusivamente ai privati cittadini limitatamente alla quantità stabilita dal Regolamento che disciplina la Gestione della Piattaforma Ecologica, di cui al precedente art. 19.

ART. 39 - Rifiuti derivanti dalla manutenzione di veicoli a motore

1. Sono considerati rifiuti derivanti da manutenzioni veicoli l'olio motore esausto e le batterie al piombo.
2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Per questa tipologia di rifiuti non è consentito:
 - conferire i rifiuti di cui al presente articolo con altre categorie di rifiuti;
 - miscelare l'olio motore esausto con oli alimentari;
 - gettare l'olio esausto, sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc.

4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma lett. c) del presente regolamento.

TITOLO X - GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 40 - Rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla parte quarta del D.lgs.152/06.
2. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs.152/06 include i rifiuti pericolosi e li identifica contrassegnandoli con un asterisco «*».
3. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani.
4. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

ART. 41 - Rifiuti contenenti manufatti in cemento-amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti abbandonati contenenti manufatti in cemento-amianto.
2. Lo smaltimento di materiale contenente manufatti in cemento-amianto prevede, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008, la preventiva predisposizione di un Piano di Lavoro da inoltrare all'organo di vigilanza e all'ATS di competenza, la quale entro 30(trenta) giorni autorizza lo smaltimento, da parte di una ditta autorizzata.
3. I rifiuti in cemento-amianto, ai sensi del D.lgs.152/06, devono essere destinati allo smaltimento esclusivamente attraverso ditte autorizzate.
4. Il Comune di Seveso si riserva di stipulare una o più convenzioni con operatori economici qualificati finalizzate alla definizione, a favore dei privati cittadini, di prezzi e modalità di rimozione smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, come previsto dall'art. 7 bis della l.r. n. 14 del 31/07/2012.
5. Ove il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e 3, costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma lett. c) del presente regolamento.

TITOLO XI - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 42 - Generalità

1. Il servizio di pulizia del suolo pubblico, viene svolto nell'ambito dell'intero territorio comunale.
2. Il servizio avviene attraverso il vuotamento di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico nelle zone sottoelencate:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico;
 - e) i percorsi pedonali e ciclabili, anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini, le aree verdi ed i parchi urbani;
 - g) le banchine stradali entro il limite di 2 metri dalla sede stradale o dal ciglio di percorsi pedonali e ciclabili.
3. Non sono interessate dai servizi di pulizia:
 - le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari;
 - le aree private asservite ad uso pubblico per le quali la manutenzione ordinaria non è posta a carico del Comune di Seveso; tali servizi sono a carico dei proprietari.

ART. 43 - Gestione

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre le aree da detriti, rifiuti, fogliame, ramaglie, escrementi, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite mezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare diligenza nell'uso delle attrezzature per limitare i disagi alla popolazione e per evitare che vengano ostruiti con detriti e foglie i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura verranno svolte con la frequenza e gli orari indicati nel contratto di servizio in essere, stabiliti in funzione delle diverse peculiarità del territorio comunale.
6. Il Comune di Seveso si riserva di istituire divieti di sosta, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, per garantire una buona qualità del servizio di pulizia stradale meccanizzata.

ART. 44 - Cestini stradali

1. Al fine di prevenire la formazione di sporco nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni (cestini porta rifiuti). Il competente Ufficio comunale, nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, valuta periodicamente il potenziamento e/o la diversa dislocazione di cestini porta rifiuti sul territorio.
2. I cestini stradali porta rifiuti sono svuotati dagli operatori addetti alla pulizia del territorio.
3. I cestini stradali porta rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente per rifiuti "da passeggio" di piccola taglia.
4. Nei cesti stradali o in prossimità di essi non è possibile conferire i rifiuti urbani domestici, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata, oltre che l'abbandono di piccoli rifiuti (mozziconi di sigaretta, chewing gum, carta, scontrini ecc.).
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 e 4 costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 45 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e di terreni non edificati

1. Nel territorio del Comune di Seveso i fabbricati privati e le aree scoperte pertinenziali, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di qualsiasi natura, abbandonati anche da terzi, che possano cagionare umidità, cattive esalazioni o altri inconvenienti igienico-sanitario. Devono inoltre approntare opportuni e periodici interventi di manutenzione delle aree a verde e del patrimonio arboreo.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di qualsiasi natura e provvedere alla loro eventuale pulizia, anche in caso di abbandono da parte di terzi. A tale scopo, devono essere realizzate recinzioni, o altre opere idonee ad evitare l'abbandono di rifiuti.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, l'Amministrazione Comunale emana ordinanza in danno dei soggetti interessati e, in caso di inerzia degli stessi, dispone l'esecuzione con urgenza dei lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione media, fatto salvo situazioni di modesta entità che possono classificare la violazione lieve, come definiti all'art. 60 comma 2 lett. a) del presente regolamento.

ART. 46 - Pulizia dei mercati e aree adibite a manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, coperti o scoperti, ubicati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai

rispettivi banchi, raccogliendo in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conseguenti all'attività stessa.

2. I rifiuti devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento.

3. Le cassette, gli imballaggi, la carta e il cartone purché vuoti, nonché i rifiuti di cui ai commi precedenti dovranno essere depositati in ordine dopo averne ridotto il volume, onde evitare intralci alla circolazione, nelle aree destinate.

4. Prima, durante e dopo il termine delle operazioni di vendita è espressamente vietato disperdere qualsiasi liquido o solido nelle aiuole, nelle aree verdi, sulla pavimentazione o nei tombini. È anche vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo o altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.

5. Le aree occupate da spettacoli itineranti, luna-park, circhi e manifestazioni pubbliche (ad opera di Associazioni, Circoli, Enti e qualsiasi altro cittadino o gruppo), devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine della manifestazione.

6. Per le manifestazioni organizzate dal Comune di Seveso o oggetto di specifiche autorizzazioni, gli interventi di pulizia di cui al punto precedente, saranno effettuate attraverso il Gestore del servizio. I soggetti devono allegare alla richiesta di autorizzazione, da trasmettere all'ufficio preposto, il programma delle iniziative e l'individuazione delle aree da occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti.

7. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla differenziazione dei rifiuti previste nel presente regolamento possono comportare la sospensione dell'area in concessione, oltre alle sanzioni previste per tale violazione dal presente regolamento.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma 2 lett. b) del presente regolamento.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma 2 lett. c) del presente regolamento.

ART. 47 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi, intesi come: *“Attività per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”*, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte degli operatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste dal presente regolamento. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità succitate, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

2. Non è altresì consentito sversare liquami sulle aree a verde o nei tombini. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni anche mediante incameramento di eventuali cauzioni precedentemente versate.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 costituisce violazione lieve, salvo i casi di notevole quantità di rifiuti che si intende media, come definite all'art. 60 rispettivamente comma 2 lett. a) e b) del presente regolamento.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e costituisce violazione grave, come definita all'art. 60 comma 2 lett. c) del presente regolamento.

ART. 48 - *Carico e scarico di merci e materiali*

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, il Comune di Seveso provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo di contravvenzione ai sensi di legge e del presente regolamento.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 49 - *Obbligo dei frontisti delle strade*

1. Ai proprietari delle aree fronteggianti la pubblica via, compete l'obbligo di eseguire lo spazzamento e la pulizia dei marciapiedi, per la loro intera larghezza e per tutto il fronte delle aree stesse, da foglie e scarti vegetali derivanti da alberature poste all'interno della proprietà.

2. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi, per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

3. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 50 - Gestione degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Seveso accerterà, tramite gli addetti del servizio di raccolta dei rifiuti e il comando di Polizia Locale o il servizio di Vigilanza Ecologico attivato, l'identità del responsabile, il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rimuovere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla normativa vigente, dandone prova alla Polizia Locale.
2. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale disporrà, con ordinanza in danno ai soggetti interessati, che questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti entro e non oltre un certo limite di tempo; trascorso inutilmente tale termine, o nel caso non siano stati individuati i responsabili dell'abbandono, l'Amministrazione comunale emetterà un'ordinanza affinché il Gestore provveda alla rimozione dei rifiuti abbandonati, ai lavori di pulizia e di riassetto necessari. In caso di intervento sostitutivo da parte del Comune di Seveso, le spese sostenute saranno addebitate al trasgressore.

ART. 51 - Obblighi dei conduttori di animali domestici

1. È fatto obbligo ai conduttori degli animali domestici (cani o altri animali) di provvedere immediatamente alla rimozione degli escrementi solidi e/o liquidi dal suolo pubblico, utilizzando appositi dispositivi o sacchetti da gettare ben chiusi nei cestini portarifiuti.
2. Gli stessi obblighi di raccolta delle deiezioni valgono anche nelle aree a verde e nelle aree dedicate ai cani.
3. I conduttori degli animali domestici che portano a passeggio (cani o altri animali) dovranno essere dotati di idonei recipienti di acqua al fine di pulire le deiezioni liquide a cui dovranno provvedere nell'immediatezza.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione grave, mentre l'inosservanza di quanto indicato al comma 3 costituisce violazione lieve, come definite all'art. 60 comma lett. a) e b) del presente regolamento.

ART. 52 - Rifiuti derivanti da attività di edilizia o da attività produttive

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o a uso pubblico è tenuto giornalmente a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, è esteso anche nei casi di imbrattamento delle superfici stradali pubbliche, causato dalla viabilità di accesso alle aree di cava.
3. Non è consentito conferire rifiuti speciali (macerie, residui di cemento, barattoli di vernice, solventi...) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno

impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune di Seveso, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 53 - *Affissione manifesti*

1. Chi effettua operazioni autorizzate di affissione e deaffissione di manifesti di qualsiasi dimensione e materiale, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, a operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza la pulizia sarà effettuata dal Comune di Seveso o dal Gestore, con addebito delle spese nei confronti dei responsabili inadempienti.

3. Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione media, come definita all'art. 60 comma lett. b) del presente regolamento.

ART. 54 - *Servizi integrativi di pulizia*

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani:

- a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c) lo spurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
- e) lo sgombero della neve nelle pubbliche vie.

2. Secondo criteri di opportunità, tali servizi integrativi, potranno eventualmente essere affidati singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti oppure essere espletati direttamente dal personale comunale.

TITOLO XII - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 55 - Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 è vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 di cui se ne riporta il testo ...” *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate “.. .*
3. Ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D.lgs. 152/2006 chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €300 (trecento euro) a €3000 (tremila euro). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. Ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.lgs. 152/2006 chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 dello stesso D.lgs. 152/2006 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

ART. 56 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. Ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs.152/06, chiunque viola il divieto di cui al precedente comma è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.lgs. 152/2006 chiunque non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 dello stesso D.lgs. 152/2006 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

ART. 57 - Altri divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti.

2. Non è altresì consentito cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento.

3. È fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune di Seveso, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani. Il Comune di Seveso potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui sopra a patto che:

- a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
- b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
- c) siano forniti al Comune di Seveso i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione lieve se relativa al comma 1, violazione media se relativa al comma 2 o violazione grave se relativa al comma 3, così come definito all'art. 60 comma 2 lett. a), b) e c) del presente regolamento.

ART. 58 - *Controllo e vigilanza*

1. La Polizia Locale in via principale, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il Comune di Seveso, previo accordo con il Gestore della raccolta dei rifiuti, potrà se necessario procedere, previo opportuna formazione di personale proprio o dipendente dal Gestore medesimo, alla nomina di Ausiliari per l'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento.

ART. 59 - *Procedimento sanzionatorio*

1. Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.lgs. 267/00 e del D.lgs.152/06.

2. L'Organo accertatore nell'ambito della contestazione/notifica del verbale di violazione intima il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti stessi. In caso di accertata inadempienza alla rimozione dei rifiuti o al ripristino dello stato dei luoghi, il Dirigente o Capo Settore dell'Ufficio Ecologia e Ambiente, provvede ad una diffida nei confronti dell'interessato ad agire entro un termine indicato nell'atto stesso. Contestualmente l'interessato viene informato che, in caso di inerzia, il predetto atto costituisce avvio di procedimento, per l'emissione di un'Ordinanza Sindacale motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali.

3. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune di Seveso provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ART. 60 - Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della Polizia Locale o altro Organo di Polizia e degli incaricati ai controlli ambientali muniti di decreto attribuito dal Sindaco.
2. In base al comma 2) dell'art.16 della L.689/91, entro i limiti edittali stabiliti dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con apposita delibera, da emanarsi immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, stabilirà gli importi relativi alle fattispecie individuate come: Lievi – Medie – Gravi.
3. A supporto delle motivazioni della delibera di cui al comma precedente, si classificano:
 - a) **violazioni lievi** gli illeciti che non comportano particolare nocumento all'ambiente e al decoro urbano;
 - b) **violazioni medie** gli illeciti che, anche in ragione dell'aspetto quali-quantitativo dei rifiuti, incidono sul decoro e la vivibilità urbana, in ragione anche del potenziale impatto ambientale;
 - c) **violazioni gravi** quando portano nocumento all'ambiente con necessari interventi di risanamento.
4. L'Ente Gestore, qualora dalla rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente abbia sostenuto dei costi, può rivalersi nei confronti del trasgressore o obbligato in solido. Oltre a quanto sopra, per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si rimanda al capo 1 sezione 2 della Legge 689/81.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento, verranno destinate alla tutela e alla promozione del rispetto dell'ambiente, nell'ambito del territorio del Comune di Seveso.

ART. 61 - Bonifica

1. Al verificarsi di un evento di contaminazione, tutti gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, comprese le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento, vengono disciplinate dalla Parte IV del Titolo V "Bonifica dei siti contaminati" del D.lgs. 152/06 dove, ai sensi del comma 1 dell'art. 239 del medesimo Titolo, vige il principio di "chi inquina paga".

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs.152/06 e s.m.i., per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 63 - Entrata in vigore

1. Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti in materia di rifiuti, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

